



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 51 del 29 Aprile 2021

Oggetto: affidamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione all'accordo quadro messo a disposizione dal Consorzio Energia Liguria (centrale di committenza regionale) denominato "Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica ed. 2021. CIG: 8474725C4C" relativo alla fornitura di energia elettrica da parte della Società Nova AEG (CIG 8474725C4C- CIG DERIVATO Z753167EF3). **Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

Considerato che l'attuale contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato con la Società Nova AEG S.p.a. scade il prossimo 30 Giugno 2021;

Considerato che il suddetto contratto è stato messo a disposizione della centrale di committenza regionale denominata Consorzio Energia Liguria, al quale l'Ente ha aderito come risulta dalla Delibera del Presidente dell'Automobile Club di Genova del 28 Novembre 2017, che si richiama integralmente;

Dato atto che l'art. 1, comma 7 del D.L. 95 del 2012 consente, relativamente all'energia elettrica, di fare ricorso (in alternative alle Convenzioni Consip) alle *"convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

Considerato che il Consorzio Energia Liguria è Centrale di Committenza Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 05.03.2021;

Considerato l'esito della procedura aperta indetta dal Consorzio Energia Liguria per la definizione dell'Accordo Quadro per la fornitura dell'energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria per 24 mesi con aggiudicazione nei confronti della **NOVA AEG S.p.a.**;

Vista la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall'art. 1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*;



Considerato che, ai fini della programmazione, il valore della fornitura in oggetto è stimato in € 39.500,00, oltre IVA per l'intera durata biennale dell'affidamento;

Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra con adesione all'Accordo Quadro **NOVA AEG S.p.a.** per un importo previsto di € 39.500,00, oltre IVA;

Dato atto che il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza regionale, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione richiesta alla **NOVA AEG S.p.a.** provvedendo:

- in data 20 Gennaio 2021 alla acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, dal quale non risultano violazioni gravi;
- in data 05 Febbraio 2021, alla acquisizione presso la Procura della Repubblica del certificato generale del casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50 del 2016;
- in data 20 Gennaio 2021 alla acquisizione presso la Procura della Repubblica del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della Società.

Dato atto che il l'Automobile Club di Genova, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato:

- in data 20 Aprile 2021 alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) avente scadenza in data 11 Agosto 2021, dal quale risulta che la Società Nova AEG S.p.a., P.IVA 02616630022 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali/assicurativi INPS e INAIL;
- in data 20 Aprile 2021 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC dal quale non emergono annotazioni;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di aderire all'accordo quadro messo a disposizione dal Consorzio Energia Liguria (centrale di committenza regionale) denominato "*Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica ed. 2021. CIG: 8474725C4C*" relativo alla fornitura di energia elettrica da parte della **Nova AEG SpA** (P.IVA 02616630022) – PEC: infonovaaeg@pec.it;

di stabilire che l'affidamento avrà durata biennale **dal 1° luglio 2021 fino al 1° luglio 2023**;

di stabilire che il valore dell'affidamento è pari ad € **39.500,00, oltre IVA**, per l'intera durata contrattuale;

di stabilire che la determinazione della spesa deve stanziarsi al Conto CP 01 02.0037;

di affidare la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;



di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di stabilire che l'affidamento avverrà senza fare ricorso al MEPA, dal momento che l'Impresa non risulta iscritta e che la necessità di provvedere non consente di attendere i tempi, non brevi, di iscrizione ed abilitazione alla suddetta piattaforma, considerando altresì che, tale attesa, provocherebbe una significativa dilatazione dei tempi necessari per procedere all'affidamento, non compatibile con la finalità, perseguita dallo stesso legislatore nella disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. 76 del 2020, *“di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture”*;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 2016;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella Sezione *“Amministrazione trasparente”*.

IL DIRETTORE
(F.to Alessandra Rosa)